

Atto di fondazione dell' Associazione denominata  
**"LINUS FITNESS CLUB"**  
Associazione Sportiva Dilettantistica

Con la presente scrittura privata da valere quale pubblico strumento ad ogni effetto di legge e di ragione fra le parti i Soci Fondatori stipulano quanto segue:

- In data odierna, a cura delle parti medesime, di seguito denominate anche Soci Fondatori, viene costituita l'Associazione denominata **Linus Fitness Club** con sede ad Arzano;
- L'associazione è apolitica, indipendente e non ha alcun fine di lucro o finalità speculative;
- E' scopo dell'Associazione quello di promuovere la cultura e la pratica dello sport.
- I Soci Fondatori stileranno lo statuto Sociale, che verrà messo a disposizione di tutti i soci che ne volessero prendere visione;
- I soci Fondatori si impegnano inoltre ad aprire un tesseramento ed a nominare un Consiglio Direttivo che avrà il compito di attuare gli scopi dell'Associazione e di far rispettare le norme contenute nello Statuto.

Arzano, 01 luglio 2013

I Soci Fondatori

**Rosario Ambrosio**

nato a Napoli, IT il 29/10/1972  
C.I. n° AS 6625432 rilasciata da Comune di Napoli il 14/04/2010  
C.F. MBRRSR72R29F839P

**Pasquale Palmentieri**

nato a Casoria, IT il 19/05/1965  
Patente n° NA3777356K rilasciata dalla Prefettura di Napoli il  
19/01/1988 C.F. PLMPQL65E19B990R

**Evien Lucky Evien**

nato a Zara, WAN il 13/06/1975  
Passaporto n° A03631162 Rilasciato da IKOYI LAGOS il 15/03/2012

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE " **LINUS FITNESS CLUB ASD**"

Il presente Statuto si conforma alle norme e direttive del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, cui l'associazione sportiva intende associarsi.

**ART. 1 - DENOMINAZIONE.**

E' costituita l'associazione " **LINUS FITNESS CLUB - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA** ".

**ART. 2 - SEDE.**

L'Associazione ha sede in **ARZANO (NA), Via LIVORNO n.17**

**ART. 3 - SCOPO.**

L'associazione ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione dei soci iscritti in discipline sportive riconosciute dal CONI, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle medesime attività. L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**ART. 4 - ATTIVITA'.**

L'Associazione opererà per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, promuovendo il "Body Building", l'"Aerobica", le "Arti Marziali" le discipline "musicali" ogni altra attività ginnica da palestra ed il fitness inteso nel significato più nobile di benessere fisico e psichico esaltandone l'evento aggregativo. Inoltre si propone di:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, anche attraverso l'organizzazione di gare, manifestazioni, eventi sportivi, seminari di studio, tavole rotonde, conferenze, ecc.;
- organizzare manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi, stages, al fine di innalzare il livello qualitativo dei quadri dirigenziali;
- gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesso verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di corsi, manifestazioni e iniziative sportive.

L'associazione non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

**ART. 5 - DURATA.**

La durata dell'Associazione è illimitata.

**ART. 6 - PATRIMONIO.**

I mezzi finanziari sono costituiti da:

- Quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo,
- Beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- Eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
- Contributi di enti ed associazioni, donazioni provenienti dalle varie attività sportive, ricreative, sociali, culturali, umanitarie, folkloristiche organizzate dalla stessa Associazione, nonché offerte di beni e servizi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.
- Proventi derivanti da possibili operazioni commerciali.
- Tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

**ART. 7 - SOCI.**

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. I soci sono suddivisi in queste categorie:

- Soci Fondatori: Coloro i quali hanno dato vita all'associazione.
- Soci Ordinari: Coloro i quali accogliendo i principi statutari, regolarizzato il loro tesseramento ed in regola con le quote associative, partecipano attivamente alla vita dell'associazione usufruendo dei servizi tramite essa fruibili.
- Soci Onorari: Coloro i quali hanno avuto meriti personali per servizi prestati all'associazione o per donazioni effettuate, o si sono resi meritevoli di tale distinzione.

**ART. 8 - AMMISSIONE SOCI.**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta ai componenti del Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni, e alle delibere adottate dagli organi dell'Associazione. I soci effettivi minori di anni 18 (diciotto), la cui domanda di ammissione dovrà essere controfirmata da un genitore o comunque da chi ne eserciti al momento la potestà, godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione e di voto alle assemblee sociali, purché rappresentati dalla medesima persona sottoscrittrice della domanda di ammissione a socio. All'atto dell'ammissione verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio.

**ART. 9 - QUOTA D'ISCRIZIONE.**

I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Tali quote sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. E' ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta e approvazione del Consiglio del Direttivo.

**ART. 10 - DIRITTI DEI SOCI.**

La qualifica di socio dà diritto:

- A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.
- A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti.
- A partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

**ART. 11 - OBBLIGHI DEI SOCI.**

I soci sono tenuti:

- All'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
- Al pagamento della quota e dei contributi associativi.
- Al pagamento della quota assicurativa per accedere alle attività.

**ART. 12 – RECESSO SOCI.**

La qualifica di socio si perde:

- In caso di dimissioni scritte o verbali indirizzate al Consiglio Direttivo;
- Per mancato versamento della quota annuale e/o dei contributi associativi;
- Per causa di morte;
- Per esclusione;

**ART. 13 – ESCLUSIONE SOCI.**

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- Che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione.
- Che in qualunque modo arrechi danno, anche morale, all'Associazione.
- Che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo stabilito.

**ART. 14 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.**

Gli organi sociali sono:

- L'assemblea;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.

**ART. 15 – ASSEMBLEA.**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

**ART. 16 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA.**

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio del Direttivo almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario. Oltre che sull'approvazione del bilancio l'assemblea ordinaria delibera sul rinnovo delle cariche sociali e può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità.
2. L'assemblea straordinaria deve essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. Rientrano nelle competenze dell'assemblea straordinaria la delibera delle modifiche dell'atto costitutivo e dello scioglimento dell'associazione.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci.

**ART. 17 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE.**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto a un solo voto.

**ART. 18 – CONVOCAZIONE.**

1. L'assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria è convocata dal consiglio direttivo.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.
3. In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione presso la sede della stessa almeno 8 gg. prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

**ART. 19 – VALIDITA' ASSEMBLEARE.**

1. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.
2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
3. Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

**ART. 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO.**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due fino ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea.
2. Il consiglio direttivo nomina nel proprio ambito il presidente.
3. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
4. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
5. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
6. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.
7. Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente dell'associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri, senza formalità;
8. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

**ART. 21 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.**

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, compresi fra gli altri:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci e adottarne i provvedimenti di esclusione;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) convocare le assemblee;
- d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non;
- e) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e fissandone le retribuzioni e i compensi;
- f) determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento;
- g) Acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; contrarre mutui e prestare garanzie reali e personali; contrarre obbligazioni cambiarie; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi dell'erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione.
- h) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi;
- i) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione.

**ART. 22 – IL PRESIDENTE.**

- Il presidente è nominato dal consiglio direttivo tra i suoi membri;
- Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante;
- Il presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni ed assolve alle funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione;
- Il presidente ha poteri di Ordinaria e Straordinaria Amministrazione, nomina procuratori e/o cofirmatari contestualmente alla presentazione di atti, registrazioni e gestione di conti correnti intestati all'associazione;
- Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario.

**ART. 23 – IL VICE PRESIDENTE.**

Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

**ART. 24 – IL SEGRETARIO.**

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.

**ART. 25 – IL DIRETTORE TECNICO SPORTIVO.**

Il Direttore tecnico sportivo dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo ed è il responsabile diretto di tutta l'attività tecnica dell'Associazione stesso. I suoi compiti specifici sono:

- Curare i programmi dell'insegnamento;
- Coordinare, indirizzare e disciplinare l'attività tecnico – sportiva;
- Promuovere e curare gli allenamenti dei soci;

**ART. 26 – INCOMPATIBILITA' ED ESCLUSIONI.**

1. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate.
2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
  - Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
  - Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

**ART. 27 – ANNO SOCIALE.**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

**ART. 28 – IL BILANCIO ED IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO.**

1. Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico e finanziario;
2. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

**ART. 29 – TRASFORMAZIONE.**

L'assemblea straordinaria potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n°. 50.

**ART. 30 – MODIFICHE STATUTO.**

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci.

**ART. 31 – SCOGLIMENTO.**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, si esclude il voto per delega;
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibera sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione;
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART. 32 – CLAUSOLA FINALE.** Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.